

Sout 54/2022 RER 6098/422 L.B. 20/2024

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di constglio, in persona dei Magistrati:

Presidente

Giudice

Giudico Rel

nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 68-1/2024 R.G. P.U., ha emesso la seguente:

# SENTENZA

# DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di

RICORRENTI

Con ricorso ex urtl. 66 e 268 CCU,

hanno domandato l'apertura

dell'art. 269, comma 2 CCII, nella persona del professionista il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, putrimoniale e finanziaria dei debitori. In data 20.05.2024, è stata depositata la documentazione richiesta dal Giudice designato.

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai scusi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il centro degli interessi principali dei debitori, che si presume coincidente uon la residenza della persona fisica non escreente attività di impresa, risulta in

In ordine al contraddittorio, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, nei limiti di

compatibilità. Dagli artt. 40 e 41 CCII si desume che l'udienza di convocazione delle partynon sia necessaria nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori portatori dell'interesse ad escludere l'apertura di una procedura concorsuale (arg ex Cass. Civ. n. 20187/17). Va ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata.

Occorre osservare, inoltre, alla luca dei disposto di cui ull'art. 66 CCII, dettato in materia di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento "familiari", che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Deve ritenersi che la predetta disposizione sia applicabile anche alla liquidazione controllata, sia in ragione della collocazione tra le disposizioni di carattere generale dettore in terna di sovraindebitamento, tra cui è ricompresa anche la liquidazione controllata del sovraindebitato (come si evince ultresi dall'art. 65, cu. 1 (3CII), sia in ragione della necessità di assicurare il coordinamento della liquidazione dei rispettivi patrimoni mediante l'apertura di un unico procedimento, la nomina di un solo giudice delegato e del medesimo liquidatore. Resta o viamente ferma, nell'ambito della procedura unitaria, la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore come oggi espressamente previsto dall'art. 66, co. 3 CCII.

Nel caso di specie, i debitori ricorrenti risultano coniugati e risiedono entrambi, presso un immobile concesso in comodato d'uso gratuito sito in — Il sovraindebitamento, perattro, ha un'origine comune, derivando dalle obbligazioni assunte dalla società

di cui i debitori crano soci illimitatamente responsabili, ricorrendo quindi i presupposti di cui all'art. 66 CCII.

Può ritenersi, inoltre, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza ex artt. 1, 2 e 268 CCII.

Invero, come attestato dal gestore della crisi e come comprovato dalla documentazione prodotta, la società

cancellata dal registro delle imprese in data 22.08.2022 (cfr. visura camerale prodotta in data 20.05.2024). Essendo trascorso oltre un anno dalla cancellazione della società del registro imprese, i ricorrenti con risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ex art. 33, co. 1 CCR e, dunque,

sono legittimati ad accedere alla procedura di liquidazione controllata dei propri/beni ai sensi degli artt. 268, co. 1 e 2 co. 1 lett. e CCII.

I debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. e), CCII come si evince dal ricorso e dalla documentazione allegata, nonché dalla relazione redutta dall'esperto.

Il gestore della crisi, infatti, ha evidenziato che i debiti riferibili ullu massa passiva della sig.ru
ammontano a circa a 750.947,49, euro e che i debiti relativi alla massa passiva del
sig. smmontano a circa 500.089,95 euro, derivanti in misura prevalente
dall'indebitamento maturato nei confronti dell'Erario, quali soci illimitatamente responsabili della

A fronte di tale indebitamento, risultano pensionati e percepiscono rispettivamente una pensione media mensile netta di 900,00 e 1.800,00 euro, entrambe gravate da mittenute per cessione del quinto. I due ricorrenti sono proprietari, in regime di comunione legale dei beni, di alcuni immobili siti in il cui valore è stato stimato in circa 88,000,00 euro. Non risultano proprietari di beni mobili registrati, eccetto che due veicoli privi di valore di mercato, mentre il valore degli arredi, delle attrezzature e delle dotazioni di cucina, derivanti dall'attività in precedenza svolta, è stato stimato in 3,765,00 euro.

Dalle richiamate circostanze e dalla documentazione allegata alla domanda, risulta che i ricorrenti si trovino in state di sovraindebitamento inteso come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore ex art. 2, comuna primo, lett. c) CCH, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte con i soli redditi da lavoro percepiti, necessari, attresi, ul mantenimento del nucleo familiare. Deve ritonersi, quindi, che la domanda propusta sia ammissibile, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli arti. 268 e 269 CCH.

Appare opportuno precisare che la pracedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento dei debitori, salvi i limiti previsti dell'art. 268, comma 4, CCII. Dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata, inoltre, nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita (ex art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, co. 5 CCCI).

Considerato il carmitere concorsuale e universale della procedura e lo spessessamento del debitore, con l'apertura della fiquidazione controllata devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum. Ne consegue che deve ritenersi cessalu l'operatività delle cessioni del quinto gravanti sulla pensione dei debitori.

Dai richiamati principi che governano la procedura di liquidazione controllata, ne consegue, altrest, che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui heni mobili registrati di proprietà dei debitori, sulvo non moorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di

liquidazione.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoriamente in questa sede salla base degli atti, fotta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura. Al fine di contemperare lo svolgimento della procedura liquidatoria con l'esigenza di assicurare ai ricorrenti una vita dignitosa, in linea con le finalità della normativa sulla tutela del soggetto sovraindebitato. per determinare il reddito non compreso nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4 lett. b CCI, deve aversi riguardo a quanto occorrente per il mantenimento del nucleo familiare dei debitori. I ricorrenti hanno esposto di sostenere spese mensili per il proprio nucleo familiare pari a circa Le25,00 euro, ritenute congrue dal gestore della crisi, anche perché in linea con il reddito minimo necessario per muntenere un dignitoso tenore di vita, cafcolato moltiplicando l'ammontare dell'assegno sociale per il 2024 (€ 534.41), aumentato della metà e moltiplicato per il parametro di equivalenza corrispondente al numero di componenti del nucleo familiare Isce (e precisamente pari a 1,57). Alla luce di tali circostanze, allo stato, deve disporsi, in via provvisoria, che non vengano ricompresi nella fiquidazione le pensioni pezcepite dai ricorrenti nel limite complessivo pari a

e nel limite di 1.025,00 euro con riferimento alla pensione percepita da avendo gli stessi ricorrenti manifestato la volontà di destinare le somme eccedenti tali importi alla soddisfazione dei gredimi.

1.625,00 euro, ossia nel limite di 600,00 euro con riferimento alla pensione percepita da

I debitori, nondimeno, avranno l'obbligo di rendiconture al liquidatore le entrate mensili e versare l'eccedenza sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presupposti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCL Si precisa, infine, che è sempre possibile la successiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liquidatore. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza.

Non devono essere ricompresi nella liquidazione, infine, i beni mobili dei debitori rientranti nell'elenco di qui all'art. 514 c.p.e

Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. h) CCI quale fiquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non estando motivi contrari.



dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

### NOMINA

giudice delegato alla procedura,

liquidatore della procedura il Gestore, già incaricato dall'OCC.

### ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore è ni creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine non superiore a sessanta giorni entro il quole, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art/20). CCII;

# ORDINA

la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti faccati parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 z.p.c. e nd esclusione delle autovetture per le quali vi è l'autorizzazione all'utilizzo come indicato in parte motiva;

# ORDINA

la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità dei debitori;

# DETERMINA

in 600,00 cure mensih ta quota di pensione non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità della risporente ai sensi dell'art, 268, IV commu, lett. B CCII, salva ogni successiva valutuzione demandata al G.D.;

in 1,025,00 euro mensili la quota di pensione non compresa nella liquidazione, da lasciarsi nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV contina, lett. B CCII, salva ogni successiva valutazione demandata al G.D.;

### AVVERTE

Che ai sensi detl'art 150 CCI dul giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non pussono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne acquistati di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

# AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280

CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

RAMMENTA

che la procedura rimarrà operta sino alla completa esceuzione del programma di liquidazione;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4 bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del OD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scadulo il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione provista palla legge n conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiamre inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già
  pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo nel caso ritenga
  maggiormente profittevolo per i creditori della presente procedura di suvraindebitamento che la
  liquidazione del bene oppetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede a richiedere al G.E.
  che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'aste fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richiedendo, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versute alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCI);
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposite di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costrinisce causa di revoca dell'incarico ed è valutata ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'aportura della
  procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, commo 2,CCII ai fini
  dell'esdebitazione;
- riconosca nel predisporre il programma di liquidazione, la prededuzione al difensore che assiste il debitore;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art.
   269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un cappono riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conte della sun gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal fiquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui
  prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali
  osservazioni dei creditori, per poi prendera posizione su di esse e depositare una relazione finale il
  giorno successivo alla scadenza del trierinio, al fini di cui ull'art. 282 CCI;
- provvedo, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art.
- provveda una volta terminato il riparto ura i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

# AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili,

che eseguita la vendità e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la campellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore; che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secundo l'ordine di prelazione risultanze dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al delitore

e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

### DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga inserita nel situ internet del Tribunale, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali, e quindi con oscummento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome, cognome e codice fiscale;

che a cura del Liquidatore la presente sentenza venga notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI.

Qualora il liquidatore non sia soggetto ubilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziorio. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.

Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.

Cost decise in Come, li to 06.204(

II GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Pagosticio nella rencollere del Tribunalo di Conso.

Ossi 1 2 614 2024

Il dott.

nella sua qualità di Liquidatore nella Liquidazione Controllata presso il Tribunale di Como n. 20/2024 dei signori

c.p.c. che la presente copia della sentenza del Tribunale di Como datata 10.06.2024 e depositata il 12.06.2024 è estratta dal fascicolo informatico della procedura ed è conforme all'originale presente nello stesso.

La presente copia consta di n. 8 (otto) pagine.

17 settembre 2024

